

Istituto Nazionale delle Assicurazioni

BOLLETTINO D'INFORMAZIONI

ANNO I - N° 6

GIUGNO 1946

S O M M A R I O

PARTI I - NOTIZIARIO I.N.A. E SOCIETA' COLLEGATE

A) DIREZIONE GENERALE I.N.A.

- 1) Ordini di servizio pag. 114
(segua) " 118
- 2) Circolari " 114

B) AGENZIE GENERALI " 112

PARTI II - DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E GIURISPRUDENZA

- A) DISPOSIZIONI LEGISLATIVE " 120
- B) GIURISPRUDENZA ITALIANA " 126

PARTI III - RASSEGNA DELLA STAMPA E NOTIZIE VARIE

A) ITALIA

Novina nella Soc. "Le Assicurazioni d'Italia" - Gli investimenti delle Compagnie d'assicurazione italiane in Jugoslavia " 127

B) ESTERO

Argentina

Misure argentine che danneggiano le Compagnie britanniche di assicurazione - Controllo statale delle assicurazioni in Argentina " 127

Stati Uniti

La situazione del ramo furti negli Stati Uniti " 128

Svizzera

Andamento delle operazioni di assicurazione sulle vite durante il periodo bellico " 128

PARTI IV - BIBLIOGRAFIA

- A) RIVISTE " 132
- B) ARTICOLI " 133
- C) PUBBLICAZIONI VARIE PERVENUTE ALLA BIBLIOTECA DELL'I.N.A. " 134

A' CURA DEL SERVIZIO STUDI STAMPA E PROPAGANDA

PARTE I - NOTIZIARIO I.N.A. E SOCIETA' COLLEGATE

A) DIREZIONE GENERALE I.N.A.

1) Ordini di servizio.

N° 701 - 26 Giugno 1946.

In esecuzione a quanto stabilito dall'Art.24 dell'accordo economico del 16 Giugno c.a., a datare da domani l'orario di lavoro è di 6 ore e mezza:

dalle ore 7 3/4 alle ore 14 1/4

Raccomando, ancora una volta, la massima puntualità.

N° 702 - 26 Giugno 1946.

A modificazione dell'ordinamento dei Servizi Immobiliari stabilita con l'ordine di servizio N° 184 del 30 Dicembre 1933, il Consiglio di Amministrazione, nell'adunanza del 16 Giugno c.a., ha deliberato:

- a) - la Direzione dei Servizi Immobiliari assume la denominazione di Direzione tecnica immobiliare; essa si distingue in tre sezioni (Ufficio tecnico; Convenzioni ispezioni e collaudi; Amministrativa);
- b) - alla Direzione tecnica immobiliare è preposto un vice Direttore Generale o altro funzionario dirigente, coadiuvato da un aiuto Direttore, avente qualifica di Capo Servizio o di Ingegnere centrale;
- c) - il Servizio Amministrazione Immobili è trasferito alle immediate dipendenze della Direzione Generale.

2) Circolari.

N° 813 - 29 maggio 1946 - SERVIZIO RAGIDNERIA.

E' diretta alle Agenzie Generali e, per conoscenza, al Corpo Ispettivo dell'I.N.A. e tratta della ristampa dei libri di Cassa Mod.C.21 "Ordinarie" e C.21 "Collettive", delle variazioni apportate nell'intestazione di alcune colonne dei C.21 medesimi e della sostanziale innovazione nel procedimento di chiusura del C.21 "Ordinarie", al fine di rendere, il libro Cassa anzidetto, più rispondente alle nuove esigenze contabili, sia delle Agenzie Generali, sia della Direzione Generale. Alla circolare è allegato un esemplare del Mod.C.21 "Ordinarie" di nuova ristampa.

N° 814 - 3 giugno 1946 - SERVIZIO PROVVEDITORATO-ECONOMATO SPEDIZIONI. - OGGETTO: Spedizione colli tramite le Delegazioni FF.SS. dell'Istituto Nazionale Trasporti.

Si porta a conoscenza che l'Istituto Nazionale Trasporti, Ente colle-

gato col Ministero dei Trasporti, attraverso le proprie Delegazioni provinciali, ha ripreso la propria attività ed usufruisce di vagoni ferroviari merci per la spedizione a piccola velocità del collettame per qualsiasi peso, in modo da consentire l'arrivo a destinazione di esso entro il periodo massimo di dieci giorni per percorsi più lunghi, con tariffe notevolmente inferiori a quelle praticate da altre Imprese.

In dipendenza di quanto sopra, questa Direzione Generale da ora in avanti effettuerà la spedizione agli Ispettorati ed alle Agenzie Generali dei pacchi di stampati e di materiale vario, eccedenti il peso di 1 Kg., tramite l'Istituto Nazionale Trasporti, Delegazione FF.SS. di Roma.

E' necessario, pertanto, che anche i Titolari degli Ispettorati prendano contatto con le locali Delegazioni provinciali FF.SS. di detto Istituto per stabilire le modalità da seguire in merito alla spedizione a questa Direzione Generale, dei pacchi e dei plichi eccedenti il peso di un chilogrammo.

N° 815 - 4 giugno 1946 - SERVIZIO ATTUARIATO E STATISTICA.

E' diretta alle Agenzie Generali e, per conoscenza, agli Ispettorati dell'I.N.A. ed ha per oggetto le "Trasformazioni di polizze popolari in ordinarie".

In essa vengono dettate alle Agenzie Generali le norme da seguire nella compilazione dei progetti di trasformazione da polizze popolari in polizze ordinarie ed indicati, per le varie categorie e durate, i modi di valutare le rispettive riserve, estendendo, alle trasformazioni in questione, le disposizioni della Circo. N° 801 dell'8/3 c.e.

N° 816 - 4 giugno 1946 - SERVIZIO ASSICURAZIONI POPOLARI. - OGGETTO: Premi semestrali sorteggiati dallo Stato relativi a Buoni Novennali del Tesoro sottoscritti a mezzo Certificati di assicurazione popolare con polizze del nuovo Portafoglio A.P.

In relazione alla Circolare N° 775 del 19 maggio 1945 ed allo scopo di facilitare alla organizzazione periferica il compito dell'adeguamento delle polizze A.P. di vecchia emissione, questa Direzione Generale è venuta nella determinazione di conservare agli aventi diritto la piena partecipazione ai premi semestrali sorteggiati dallo Stato per i B.N.T. sottoscritti a mezzo Certificati di assicurazione popolare sostituiti con polizze del nuovo portafoglio A.P.

In conseguenza, all'atto stesso della consegna delle nuove polizze sostitutive, la parte superiore del Certificato sostituito, sulla quale risultano stampati in rosso la serie ed il numero (vedi campione allegato), dovrà essere restituita all'interessato previa apposizione, a mezzo timbre, della seguente annotazione:

"Annullato perchè sostituito con altra polizza popolare. Valido unicamente per concorrere ai premi semestrali sorteggiati dallo Stato che verranno

corrisposti al presentatore di questo documento semprechè la polizza sostitutiva risulti, al momento del sorteggio, al corrente col pagamento premi".

per la Direzione Generale

La parte inferiore del Certificato sostituito, completata manualmente con la indicazione della serie e del numero del Buono cui appartiene, dovrà, in ogni caso, essere rimessa a questa Direzione Generale unitamente alla documentazione concernente la pratica di sostituzione; per i Certificati 1949 serie B dal n° 050001 al n° 250000 sprovvisti di foglio cedole e di foglie marche (pagamento premi per delega) dovrà essere restituita alla Direzione Generale solamente la parte inferiore del Certificato come già dette; mentre in tutti gli altri casi dovrà essere rimessa alla Direzione Generale anche il foglio cedole ed il foglie marche.

Le Agenzie Generali avranno cura inoltre di provvedere, in sede di consegna delle nuove polizze sostitutive, a far firmare dai contraenti sui semplici di polizza e con firma a se stante (oppure su foglie a parte fino a quando non saranno in uso i nuovi stampati di polizza corredati del simple), la seguente dichiarazione:

"Dichiaro di aver ritirato, unitamente all'originale di polizza n°....., i Certificati sotto indicati annullati agli effetti assicurativi perchè sostituiti dalla polizza predetta e validi unicamente ai fini della estrazione dei premi semestrali sorteggiati dallo Stato".

Serie.....N°.....

Serie.....N°.....

.....

Il Contraente

Quando saranno posti in uso gli stampati di polizza corredati del simple, la dicitura "unitamente all'originale della polizza n°....." dovrà essere così modificata: "unitamente all'originale della polizza corrispondente al presente simple".

La concessione che forma oggetto della presente circolare s'intende estesa anche ai Certificati B.N.T. già sostituiti e che sono attualmente in possesso di questa Direzione Generale; ma questi certificati, ad evitare un gravoso e superfluo lavoro, non saranno restituiti; però, ove venisse sorteggiato qualche premio semestrale relativo ai Certificati stessi, questa Direzione curerà di darne comunicazione al contraente della nuova polizza quale presentatore del Certificato vincente e successivamente provvederà a corrispondere l'importo del premio stesso non appena lo avrà riscosso dallo Stato.

Le Agenzie Generali le quali sono già, e saranno in seguito, autorizzate alla emissione diretta delle polizze A.P., eseguiranno la separazione dei Certificati sostituiti in due parti (una, quella superiore, per il contraente della polizza sostitutiva, e l'altra, l'inferiore, per la Direzione Generale) la

stampigliatura delle parti stesse ed il completamento dei simili operando in maniera identica a quella sopra descritta e seguita da questa Direzione Generale.

La concessione di cui alla presente circolare sarà certamente motivo di notevole facilitazione per ottenere la trasformazione dei Certificati B.N.T. in nuove polizze popolari e le Agenzie Generali sapranno sicuramente trarne profitto per intensificare la loro attività al fine di raggiungere il massimo potenziamento dell'operazione di sostituzione ed adeguamento del Portafoglio Popolare.

N° 817 - 17 giugno 1946 - SERVIZIO RAGIONERIA.

Facciamo seguito alla nostra lettera circolare N° 604 del 5 marzo 1942 - contenente le firme dei Funzionari di questo Istituto autorizzati a firmare i Vostri assegni bancari o gli ordini per corrispondenza, per comunicarvi che è stato autorizzato anche:

Il Capo Ufficio

Dr. CAPPUCILLI Renato che firmerà: R. CAPPUCILLI

secondo le modalità contemplate nel paragrafo n°. 3 della circolare stessa.

Tale disposizione avrà effetto dal 20 giugno 1946.

N° 818 - 24 giugno 1946 - SERVIZIO STUDI STAMPA E PROPAGANDA.

Per aderire ad invito rivolto dal Ministero delle Finanze - Ispettorato Generale per il Lotto e le Lotterie - preghiamo la S.V. di voler efficacemente affiancare gli Intendenti di Finanza nell'opera che vengono svolgendo per la vendita dei biglietti della Lotteria Solidarietà Nazionale.

Come è noto, i proventi della Lotteria stessa saranno devoluti a favore del Fondo Solidarietà istituito per soccorrere ed assistere i reduci di guerra, i deportati politici, i reduci dai campi di prigionia, i sinistrati, ecc., nonché a favore dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia.

Circa le condizioni della richiesta collaborazione, si fa presente che i biglietti saranno ceduti al rivenditore a L.40 ciascuno, con un utile cioè di L.10 per ogni biglietto venduto, che il Ministero delle Finanze prega di devolvere - almeno per la maggior parte - a favore del personale dipendente dal rivenditore (e cioè agli addetti alle Agenzie) unitamente all'eventuale distribuzione dei premi spettanti ai venditori dei biglietti vincenti.

Dati gli alti fini che la Lotteria si propone, siamo certi che questa Agenzia Generale non mancherà di corrispondere attivamente all'invito.

B) AGENZIE GENERALI.

BOLZANO - Sono stati premiati i produttori che si sono distinti nella gara indetta per la chiusura dell'esercizio 1945. I premiati sono: Campagnari

Manio, Murare Elio, Garofai Telesforo, Marani Bruno. L'Ispettore della Circoscrizione Cav. Gaetano Costa ha fatto pervenire il suo compiacimento. Lo sforzo produttivo dell'Agenzia Generale di Bolzano, diretta dal Cav. Ettore Righi, va tanto più rilevato, in quanto conseguito in quell'estremo lembo del territorio nazionale.

PALERMO - Per deliberazione del Consiglio di Amministrazione, il Dr. Domenico Corrella è stato reintegrato nella titolarità dell'Agenzia Generale.

POLA - Il Consiglio di Amministrazione, avvalendosi del disposto dell'art. del capitolato di appalto, ha deliberato la revoca del Sig. Erminio Maccioni da Agente Generale, con effetto dal 16 giugno 1946. L'Ispettore Compartmentale, Dr. Giuseppe Magnani, è stato incaricato di ricevere la consegna dell'Agenzia Generale e di assumerne, in qualità di reggente, la temporanea gestione diretta.

(segue)

1) Ordini di servizio.

N° 703 - 27 Giugno 1946.

Con riferimento all'Ordine di Servizio N° 697 del 3 Maggio u. sc., comunico che, ai sensi del D.L.L. N° 220 del 18/2/1946, l'imposta complementare sui redditi di lavoro classificati nella categoria C.-2, a partire dal 1° Gennaio o.a., deve essere applicata mediante ritenuta di rivalsa con l'aliquota dell'1,575 per cento.

L'imposta trattenuta sulla parte del reddito eccedente le L.180.000 ragguagliate ad anno, è computata in acconto di quella che viene accertata direttamente a nome del prestatore d'opera il quale, in tal caso, è tenuto a presentare direttamente denuncia ai competenti uffici delle Imposte Dirette, in relazione alle retribuzioni percepite nell'anno ed agli eventuali altri redditi di differente natura.

Comunico, inoltre, che l'Imposta Complementare, inerente alle retribuzioni percepite dal personale anteriormente all'1/7/ o.a., sarà trattenuta sul congruo conseguente all'applicazione dei recenti adeguamenti salariali.

N° 704 - 28 Giugno 1946.

Porto a conoscenza del personale che il Consiglio di Amministrazione, senza pregiudicare il principio che, per la determinazione della doppia mensilità di Giugno, debbasi far riferimento allo stipendio corrisposto nel Dicembre dell'anno precedente, ha deliberato, in considerazione della presente situazione di disagio economico, che la doppia mensilità di Giugno o.a. sia corrisposta in base al

stipendio ultimo pagato, comprensivo di tutti gli emolumenti, con esclusione dell'indennità di mensa e degli assegni familiari di legge.

Le norme che regolano la corresponsione della predetta mensilità sono le seguenti:

- a) - esclusione dal beneficio di coloro che siano stati assunti posteriormente al 15 Dicembre 1945;
- b) - riduzione del beneficio a dodicesimi in base ai mesi di servizio effettivamente prestato nell'anno 1945 per coloro che siano stati assenti per più di un mese per i seguenti motivi:
 - a) - aspettativa per motivi di famiglia;
 - b) - congedi straordinari;
 - c) - aspettativa per motivi di salute senza stipendio;
 - d) - sospensione per motivi disciplinari;
 - e) - allontanamento in via cautelativa dall'ufficio in dipendenza di giudizio di epurazione, salvo riesame delle rispettive posizioni a giudizio definitivo avvenuto;
- c) - riduzione ad un terzo del beneficio per coloro che siano rimasti assenti per malattia per oltre sei mesi, limitatamente al successivo periodo che comporta la riduzione dello stipendio a 2/3.

La predetta doppia mensilità è concessa, inoltre, secondo le norme suddette anche:

- a) - agli impiegati in prova nell'esercizio 1945 ed al personale subalterno;
- b) - a coloro che abbiano cessato di far parte dell'Istituto dopo il 16 Gennaio e prima del 15 Dicembre 1945, limitatamente al periodo di servizio prestato in detto anno, sulla base della retribuzione goduta al momento della cessazione del rapporto di lavoro;
- c) - al personale del Servizio Polizze Combattenti, portande a carico del Tesoro dello Stato il relativo onere;
- d) - al personale dislocato presso la Società "Prævidentia" addebitando alla stessa l'onere relativo.

Il Consiglio di Amministrazione ha infine deliberato di corrispondere al personale avventizio in servizio al 31 maggio o.s., con i criteri di cui sopra, una gratifica pari all'ultima mensilità di stipendio.

PARTI II - DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E GIURISPRUDENZA

A) DISPOSIZIONI LEGISLATIVE.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1946, n° 461. - Modificazione dell'art.3 del decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n° 216, recante provvedimenti per l'industria assicurativa (Gazzetta Ufficiale, 10 giugno 1946, n° 133-4, edizione speciale).

(Omissis)

Art.1

L'art. 3 del decreto legislativo 26 aprile 1945, n° 216, è sostituito dal seguente:

"Il diritto di contingenza già applicato e riscosso dagli istituti e dalle imprese predetti fino all'entrata in vigore del presente decreto, non è ripetibile se non per l'eventuale eccedenza del suo ammontare rispetto alle seguenti misure massime, da calcolarsi nel modo indicato nel precedente art.2:

- 1) per le assicurazioni sulla vita in forma ordinaria, escluse le assicurazioni collettive, il 4%;
- 2) per le assicurazioni sulla vita in forma popolare, il 3%;
- 3) per le assicurazioni contro i danni, escluse le assicurazioni grandine, il 15%.

Sono invece ripetibili per intero le somme eventualmente riscosse dagli istituti e dalle imprese assicuratrici a titolo di diritto di contingenza, fino all'entrata in vigore del presente decreto, sui contratti di assicurazione sulla vita in forma collettiva e sui contratti di assicurazione grandine".

(Omissis)

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 14 maggio 1946, n° 420. - Imposte in surrogazione del bollo e del registro (Gazzetta Ufficiale, 10 giugno 1946, n° 133).

(Omissis)

Imposta sulle assicurazioni

Art. 8

Le compagnie, società ed imprese di assicurazioni nazionali ed estere che fanno assicurazioni diverse dalle marittime possono integrare, con esse, le pene pecuniarie, gli elenchi trimestrali delle quietanze di cui all'art. 1 della legge 30 dicembre 1923, n° 3281, emesse fino al 31 dicembre 1945, quando giustificano di essere incorse in omissioni per non aver ricevuto in tempo...

le dalle dipendenti agenzie i dati relativi a tali quietanze.

Gli elenchi integrativi delle quietanze emesse fino al 31 dicembre 1945, debbono essere presentati entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto col contemporaneo pagamento dell'imposta relativa.

Art.9

Il termine concesso con l'art.10 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 maggio 1945, n° 301, alle predette società, compagnie ed imprese nazionali ed estere che si trovino nelle condizioni ivi previste per la presentazione, con esonero da soprattassa, delle denunce principali omesse, o delle denunce integrative delle riscossioni dei premi ed accessori effettuate fino al 31 dicembre 1945, è prorogato fino a tre mesi successivi all'entrata in vigore del presente decreto.

Il pagamento delle imposte relative dovrà essere effettuato entro quindici giorni successivi.

(Omissis)

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 15 maggio 1946, n° 455. - Approvazione dello statuto della Regione siciliana (Gazzetta Ufficiale, 10 giugno 1946, n° 133-3, edizione speciale).

(Omissis)

Art. 17

Entro i limiti dei principi ed interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato, l'Assemblea regionale può, al fine di soddisfare alle condizioni particolari ed agli interessi propri della Regione, emanare leggi, e che relative all'organizzazione dei servizi, sopra le seguenti materie concernenti la Regione:

- a) comunicazioni e trasporti regionali di qualsiasi genere;
- b) igiene e sanità pubblica;
- c) assistenza sanitaria;
- d) istruzione media e universitaria;
- e) disciplina del credito, delle assicurazioni e del risparmio;
- f) legislazione sociale: rapporti di lavoro, previdenza ed assistenza sociale, osservando i minimi stabiliti dalle leggi dello Stato;
- g) annona;
- h) assunzione di pubblici servizi;
- i) tutte le altre materie che implicano servizi di prevalente interesse regionale.

(Omissis)



REGIO DECRETO LEGISLATIVO 20 maggio 1946, n° 372. - Determinazione del contributo supplementare dovuto per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi e aumento degli assegni integrativi dell'indennità temporanea dell'assicurazione predetta (Gazzetta Ufficiale, supplemento ordinario al n° 124 del 29 maggio 1946).

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 20 maggio 1946, n° 373. - Aumento degli assegni integrativi della indennità di disoccupazione e concessione di sussidi straordinari ai lavoratori involontariamente disoccupati non aventi diritto all'indennità predetta (Gazzetta Ufficiale, supplemento ordinario al n° 124 del 20 maggio 1946).

REGIO DECRETO 20 maggio 1946, n° 374. - Aumento degli assegni integrativi delle pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e per i superstiti e delle forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione stessa (Gazzetta Ufficiale, supplemento ordinario al n° 124 del 29 maggio 1946).

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 20 maggio 1946, n° 375. - Concessione a carico dello Stato di una integrazione per le pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria di invalidità, vecchiaia e per i superstiti, delle forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione stessa e delle assicurazioni facoltative (Gazzetta Ufficiale, supplemento ordinario al n° 124 del 29 maggio 1946)

(Omissis)

Art.1

In aggiunta agli assegni integrativi previsti dalle disposizioni vigenti per le pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, vecchiaia e superstiti e delle forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione stessa, è concessa a carico dello Stato una integrazione nella misura di L.300 mensili a favore dei titolari delle pensioni stesse.

Detta integrazione è fissata nella stessa misura per le pensioni ai superstiti e sarà ripartita, in caso di concorso di più di uno di essi, secondo le aliquote previste dalle norme vigenti per la liquidazione delle pensioni di reversibilità.

Art.2

La integrazione di cui al precedente art.1 è concessa pure ai titolari di pensioni liquidate o da liquidarsi a seguito di iscrizione nell'assicurazione.

zione facoltativa.

Sono escluse dall'integrazione le rendite vitalizie immediate costituite nell'assicurazione predetta e quelle derivanti dal ramo delle assicurazioni popolari.

Art.3

Al titolare di due o più pensioni tra quelle indicate negli articoli precedenti, è dovuta in ogni caso una sola integrazione mensile di L.300.

Art.4

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad inserire con propri decreti nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale i fondi occorrenti per l'esecuzione del presente decreto.

(Omissis)

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 29 maggio 1946, n° 453. - Modificazioni al funzionamento della Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico costituita presso la Banca Nazionale del Lavoro in base al R. decreto-legge 12 agosto 1937, n° 1561 (Gazzetta Ufficiale, 10 giugno 1946, n° 133-2, edizione speciale).

(Omissis)

Art.1

.....
In conseguenza, l'attuale capitale di L.50 milioni, della predetta Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico potrà essere ulteriormente aumentato:

- a) da partecipazioni di istituti e società di previdenza e di assicurazione, i quali restano all'uopo autorizzati anche in deroga a disposizioni legislative o statutarie;

.....
(Omissis)

REGIO DECRETO 20 maggio 1946, n° 369. - Elevazione del limite massimo della retribuzione fino alla concorrenza del quale è dovuto il contributo per gli esenti ogni familiari (Gazzetta Ufficiale, supplemento ordinario al n° 124 del 29 maggio 1946).

(Omissis)



Art.1

L'importo della retribuzione fino alla concorrenza del quale è dovuto il contributo per gli assegni familiari è elevato alle misure seguenti:

Per le retribuzioni riferite a mese	L. 6.250.-
Per le retribuzioni riferite a quindicina o a quattordicina	" 3.125.-
Per le retribuzioni riferite a settimana	" 1.562.-
Per le retribuzioni riferite a giornata	" 250.-

(Omissis)

DECRETO MINISTERIALE 17 aprile 1946. - Autorizzazione alla Società anonima italiana di assicurazione per i danni d'incendio e rischi diversi, con sede in Milano, ad esercitare l'assicurazione nel ramo grandine (Gazzetta Ufficiale, 28 maggio 1946, n° 123).

(Omissis)

La Società anonima italiana di assicurazione per i danni di incendio e rischi diversi (Italiana incendio e rischi diversi), con sede in Milano, è autorizzata ad esercitare l'assicurazione nel ramo grandine.

(Omissis)

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1946. - Approvazione di una nuova tariffa di assicurazione sulla vita presentata dalla Rappresentanza generale, con sede in Milano, della Società francese di assicurazione "Il Mondo" (Gazzetta Ufficiale, 6 giugno 1946, n° 130).

(Omissis)

Art.1

È approvata, secondo il testo allegato, la seguente tariffa di assicurazione sulla durata della vita umana e i relativi valori di riscatto presentati dalla Rappresentanza generale, con sede in Milano, della Società francese di assicurazione "Il Mondo":

- 1) tariffa mista, a premio unico, relativa all'assicurazione di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, o, immediatamente, in caso di premorienza dell'assicurato stesso.

././.



Art.2

La predetta Rappresentanza è autorizzata ad applicare alla tariffa di cui all'art.1 l'aumento del 4% sul premio unico.

(Omissis)

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1946. - Contributo dovuto dai datori di lavoro alla Cassa per il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati privati (Gazzetta Ufficiale, 7 giugno 1946, n° 131).

(Omissis)

Art.1

Il contributo dovuto alla Cassa per il trattamento di richiamo degli impiegati privati dai datori di lavoro dell'industria, dell'agricoltura, del commercio, del credito e dell'assicurazione, delle professioni ed arti, è fissate nella misura del 2,50% della retribuzione lorda corrisposta ai lavoratori aventi la qualifica di impiegati, a norma delle vigenti disposizioni, o ad essi li sia assicurato, per contratto collettivo di lavoro o norme equiparate o per regolamento organico, un trattamento equivalente o superiore a quello stabilito dalle disposizioni predette per il caso di richiamo alle armi.

Alle stesso contributo sono tenuti gli enti cooperativi anche di fatto, per la retribuzione corrisposta ai lavoratori dipendenti con la qualifica o il trattamento di cui al comma precedente, ivi compresi i soci che prestano, con tale qualifica o trattamento, attività retribuita presso gli enti stessi.

(Omissis)

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1946. - Autorizzazione alla Società anonima Riunione Adriatica di Sicurtà, con sede in Trieste, ad aumentare il capitale massimo assicurabile con alcune forme di assicurazione senza visita medica (Gazzetta Ufficiale, 10 giugno 1946, edizione speciale, n°133-6).

(Omissis)

La Società anonima "Riunione Adriatica di Sicurtà", con sede in Trieste, è autorizzata ad elevare da L.25.000 a L.100.000 il capitale massimo assicurabile con le seguenti tariffe approvate con decreto Ministeriale 1° dicembre 1933:

Tariffa XI ds - relativa all'assicurazione dotale s.v.n. con controassicurazione, a premio annuo, a favore di fanciulle;

Tariffa XI es - relativa all'assicurazione dotale s.v.n. con controassicurazione

zione, premio annuo combinato con una rendita temporanea in caso di morte;

Tariffe XI fs - relativa all'assicurazione dotale s.m. con controassicurazione, a premio annuo.

(Omissis)

B) GIURISPRUDENZA ITALIANA.

ASSICURAZIONE - Assicurazione marittima - Rischio di guerra - Arresto di nave - Danni coperti (cod.com., art.616, 632, 634; r.dell. 13 gennaio 1936 n° 229, sui trasporti terrestri e marittimi esercitati da privati; d. del Capo del Governo 20 agosto 1939).

Si ha arresto di una nave quando uno Stato, valendosi dei suoi poteri sovrani, esercita un atto di governo che ha per obiettivo di impedire l'inizio o la continuazione del viaggio della nave.

L'arresto della nave in un porto di rifugio pone il carico in uno stato di indisponibilità relativa, che non è equiparabile alla sua perdita; comunque non possono trovare applicazione gli art. 632 e 634 cod. comm., quando nella polizza è stabilito che nessun indennizzo è dovuto per maggiori spese, deterioramento, perdita di mercato e per danni indiretti di qualsiasi natura nei casi di ritardo o di mancato inizio o compimento del viaggio causati da arresto.

C. App. Firenze - 16 giugno 1945 - Pres. Galizia, Est. Chimirri - Bonino (Avv. Carocci, Brunetti) o. La Fondiaria Incendi (Avv. Brugger, Bonomo) e Finanze.

(Il Foro Italiano, Parte Prima, Giurisprudenza civile e commerciale, fasc.IX-X, 1944-46, col.410; vedi in BIBLIOGRAFIA nota di S. FERRARINI: "Arresto delle merci in viaggio o danni coperti dall'assicurazione marittima contro i rischi di guerra").

PARTE III - RASSEGNA DELLA STAMPA E NOTIZIE VARIEA) ITALIA.Nomine nella Soc. "Le Assicurazioni d'Italia".

Il Consiglio di Amministrazione della Soc. "Le Assicurazioni d'Italia" in seguito alle dimissioni rassegnate dal Prof. Annibale Gilardoni ha nominato consigliere di amministrazione e quindi vice-presidente della Società stessa l'Ing. Leone Ambron.

(Agenzia Economica Finanziaria, 11 giugno 1946).

GLI INVESTIMENTI DELLE COMPAGNIE D'ASSICURAZIONE ITALIANE IN JUGOSLAVIA.

Imponente è il capitale italiano attualmente investito nell'economia jugoslava. Secondo calcoli fatti dai nostri connazionali, la partecipazione del capitale italiano nei vari settori dell'economia jugoslava si deve aggirare intorno al miliardo di dinari prebellici, così suddivisa: parte nelle banche, per una quota pari a due quinti del totale, parte nelle imprese di assicurazione, per un importo pari ad altri due quinti, ed il rimanente alle industrie. Nel gruppo assicurativo i maggiori investimenti spettano alle Assicurazioni Generali di Venezia e alla Riunione Adriatica di Sicurtà di Trieste, le prime essendo interessate oltre che in molte aziende di assicurazione e bancarie, e possedendo beni immobili di notevole entità, la seconda invece detiene molti titoli di Stato jugoslavo dei prestiti Bair e Seligman, e possedendo inoltre beni immobili.

(Agenzia Finanziaria Internazionale, 10 giugno 1946).

B) ESTERO.MISURE ARGENTINE CHE DANNEGGIANO LE COMPAGNIE BRITANNICHE D'ASSICURAZIONE.

Un certo numero di importanti Compagnie di assicurazione inglesi saranno colpite da un decreto emanato in questi giorni dal Governo argentino, che detta norme per il controllo delle assicurazioni. Con queste misure si metteranno virtualmente i britannici al di fuori degli affari in materia assicurativa in Argentina.

(Agenzia Finanziaria Internazionale, 15 giugno 1946).

CONTROLLO STATALE DELLE ASSICURAZIONI IN ARGENTINA.

Il Governo argentino ha emanato un decreto che considera e disciplina la riassicurazione come "servizio pubblico". Le società di riassicurazione vengono però sciolte e verrà creato con partecipazione dello Stato un Istituto di riassicurazione che avrà il monopolio nel Paese. Il capitale necessario per il funzionamento di tale Istituto previsto in 10 milioni di pesos, lo Stato con-

.//.

tribuirà con 2 milioni e le società di assicurazione argentine con 8 milioni. La metà degli utili spetterà allo Stato o l'altra metà alle società contribuenti. Il decreto definisce come "società di assicurazione argentina" quelle società, le cui azioni si trovano in possesso di cittadini argentini mentre la direzione deve essere composta per il 66% di cittadini argentini. Le persone naturalizzate ai sensi del decreto, sono considerate cittadini argentini, se abitano nel paese da almeno dieci anni ed abbiano ottenuto la cittadinanza da almeno cinque anni. E' posto un termine di 120 giorni per quelle società che non si trovino nelle condizioni menzionate ma che vi si vogliono uniformare. Le società argentine sono le uniche che sono ammesse ad assicurare i trasporti argentini per persone e cose che si trovino sotto "giurisdizione nazionale" e ad assumere tutti i rischi per conto di concessionari dello Stato.

Tutte le società di assicurazione che lavorano in Argentina, debbono pagare una tassa al nuovo istituto di riassicurazione. Tale tassa è prevista in misura maggiore per le società straniere, le quali debbono cedere al nuovo istituto di riassicurazione il 30% dei rischi assicurati presso di loro. (Centre-Informazioni Stampa, n° 124, 3 giugno 1946).

Stati Uniti

LA SITUAZIONE DEL RAMO FURTI NEGLI STATI UNITI.

Le compagnie americane di assicurazione esercenti il ramo furti hanno deliberato di comune accordo di elevare del 50 per cento le tariffe dei premi da versarsi dagli assicurati. Inoltre la liquidazione dei danni subiti viene limitata al 75 per cento del valore denunciato nella polizza. Il provvedimento è stato preso in conseguenza della marea spaventosa di furti che si è abbattuta sull'America. Molti di questi furti sono anche dolosi, ossia simulati. Le compagnie assicuratrici hanno chiuso i conti del primo trimestre di quest'anno con rilevantissime perdite derivanti dai risarcimenti di danni per furti che hanno dovuto liquidare ai loro clienti. Alcune compagnie hanno sospeso la trattazione del ramo furti.

Svizzera.

ANDAMENTO DELLE OPERAZIONI DI ASSICURAZIONE SULLA VITA DURANTE IL PERIODO BELLICO.

Al 31 dicembre 1943 le operazioni di assicurazione sulla vita erano svolte in Svizzera da 21 compagnie delle quali 12 svizzere e 9 straniere (6 francesi, una tedesca, una inglese ed una americana).

Nai primi due anni del conflitto è stata registrata una forte diminuzione nella sottoscrizione di assicurazioni ordinarie. Ma fin dal 1941 si è avuta una ripresa della produzione, che nel 1943 ha raggiunto la cifra record di 596 milioni di franchi, la più alta finora registrata. Le cause di questo magnifico risultato debbono ricercarsi nella stabilità della situazione economica svizzera che ha permesso l'impiego di numerosi lavoratori e la corresponsione

testi ultimi di un'indennità di carevita per un notevole importo. Grazie all'istituzione di casse di compensazione per le perdite dei profitti e salari, i cittadini richiamati alle armi hanno potuto, quasi sempre, mantenere inalterato il proprio reddito. Molti risparmiatori, in seguito allo scarso rendimento derivante dalla maggior parte degli investimenti, hanno investito i loro risparmi nelle assicurazioni sulla vita. L'attività soddisfacente di molte imprese, nonché le agevolazioni fiscali connesse alla stipulazione di assicurazioni collettive e di pensioni, hanno spinto numerosi imprenditori a sottoscrivere nuovi contratti di assicurazioni collettive, ovvero ad aumentare le somme assicurate, pur se li avessero già sottoscritti. Ma i successi del 1942 e 1943 sono anche dovuti, in gran parte, alla riorganizzazione dei sistemi di produzione, dopo la forte diminuzione verificatasi nel 1939 e 1940.

- GRANDI ASSICURAZIONI ORDINARIE.

Produzione.

	1939	1940	1941	1942	1943
Polizze (in migliaia)	23	16	24	38	39
Capitali assicurati (in milioni di frs.)	151	104	167	270	262

Estinzioni.

	1939	1940	1941	1942	1943
Polizze (in migliaia)	25	24	22	20	22
Capitali assicurati (in milioni di frs.)	170	184	157	138	145

Alla fine dell'esercizio 1943 il portafoglio del ramo assicurazioni ordinarie comprendeva 469.445 polizze per un importo in frs. di oltre 3 miliardi di capitali assicurati, con un incremento del 3,7% rispetto ai corrispondenti dati del 1942.

- ASSICURAZIONI POPOLARI.

L'assicurazione popolare assume in Svizzera un'importanza considerevole, poichè sostituisce completamente le assicurazioni sociali contro la vecchiaia e di sopravvivenza, non ancora introdotte nel Paese.

Produzione.

	1939	1940	1941	1942	1943
Polizze (in migliaia)	84	74	111	142	144
Capitali assicurati (in milioni di frs.)	127	111	179	245	251

•//•

b) Estinzioni.

	1939	1940	1941	1942	1943
Polizze (in migliaia)	65	65	56	53	57
Capitali assicurati (in milioni di frs.)	92	94	81	75	82

Alla fine dell'esercizio 1943 il portafoglio del ramo assicurazioni popolari comprendeva 1.067.854 polizze per un importo in frs. di oltre un miliardo e mezzo di capitali assicurati, con un incremento del 10% dal 12,6% rispetto ai corrispondenti dati del 1942.

III. - ASSICURAZIONI COLLETTIVE.

	1939	1940	1941	1942	1943
Produzione.					
ass. di capitali (in milioni di frs.)	63	45	49	59	82
ass. di rendite di vecchiaia (id.)	6	4	3	5	5

Alla fine dell'esercizio 1943 il portafoglio del ramo assicurazioni collettive raggiungeva il mezzo miliardo di capitali assicurati.

IV. - PORTAFOGLIO COMPLESSIVO.

Il portafoglio complessivo relativo ai rami ordinario, popolari e collettive raggiungeva alla fine dell'esercizio 1943 l'imponente cifra di quasi cinque miliardi e mezzo di frs. con un incremento di 339 milioni di frs. rispetto al 1942.

V. - INCASSO PREMI.

	1939	1940	1941	1942	1943
	(in milioni di franchi)				
ass. individuali di capitali	194,1	189,5	192,4	207,7	220,5
ass. individuali di rendite	19,5	20,5	23,3	26,6	34,8
ass. complementari	1,1	1,1	1,2	1,4	1,7
ass. collettive	45,9	27,-	30,2	32,9	38,9
Totale	260,6	238,1	247,1	268,6	295,9

VI. - RISERVE MATEMATICHE .

	1939	1940	1941	1942	1943
	(in milioni di frs.)				
ass. individuali di capitali	1400,6	1450,9	1514,5	1591,4	1660,3
ass. individuali di rendite	351,4	356,1	359,9	365,4	386,1
ass. complementari	2,3	2,4	2,5	2,7	2,9

	1939	1940	1941	1942	1943
d) ass. collettive	333,9	351,8	375,2	396,7	418,1
e) correzione relativa alla scadenza dei premi e delle rendite	83,5	82,5	84,5	89,4	91,5
Totale	2171,7	2243,7	2336,6	2445,6	2558,9

VII. - INVESTIMENTI.

Gli investimenti di capitali delle compagnie svizzero d'assicurazione sulla vita ammontavano alla fine del 1943 a 3.419,6 milioni di franchi. Il tasso medio d'interesse derivante dai diversi investimenti ha raggiunto nel 1943 il 3,79%. Dal 1930 in poi il tasso d'interesse ha registrato una costante diminuzione; in tredici anni esso è sceso dell'1,54%. Ciò nonostante esso è stato sempre superiore al tasso d'interesse praticato sul mercato finanziario.

VII. - INCIDENZA DELL'ASSICURAZIONE SULLA VITA NELL'ECONOMIA SVIZZERA.

Per mettere in rilievo l'importanza e lo sviluppo dell'assicurazione sulla vita in Svizzera, si riportano in appresso le medie per famiglia dei capitali assicurati, del numero delle polizze (escluse le assicurazioni di rendite e le assicurazioni collettive), dei premi incassati, delle prestazioni agli assicurati (capitali, rendite, riscatti e partecipazione agli utili) e delle riserve matematiche. Sulla base dei censimenti del 1930 e 1941, il numero delle famiglie svizzere alla fine del 1942 è stato calcolato in 1.160.000. A titolo di confronto sono riportate le medie degli anni 1941 e 1886, quest'ultimo anno segna l'inizio della vigilanza sulle compagnie private da parte del governo confederale. Nel calcolo si è tenuto conto unicamente degli affari svolti dalle compagnie sottoposte alla vigilanza.

	1886	1941	1942	1943
Capitali assicurati	580	4.112	4.352	4.589
Numero delle polizze	0,89	1,16	1,24	1,31
Incasso premi	21	216	232	252
Prestazioni agli assicurati	13	178	174	183
Riserve matematiche	-	2.039	2.108	2.182

Dall'inizio della vigilanza federale, nel 1886 i premi incassati in Svizzera dalle compagnie autorizzate d'assicurazione sulla vita hanno raggiunto 5,6 miliardi di franchi; le prestazioni pagate in capitali, rendite, valori di riscatto e partecipazione agli utili hanno raggiunto i 4 miliardi di frs. Inoltre le società hanno costituito delle riserve matematiche e dei fondi utili per propri assicurati svizzeri per un importo di 2,6 miliardi di frs. Tale somma



tinata a garantire gli obblighi derivanti dalle polizze d'assicurazione in
ore ritornerà un giorno o l'altro agli assicurati o ai loro aventi diritto.
totale delle prestazioni pagate e delle riserve tecniche oltrepassa così di un
iaro di franchi i premi incassati. Tale differenza, unitamente alle spese, è
ta coperta dagli interessi degli investimenti.
e privaten Versicherungsunternehmen in der Schweiz im Jahre, v. Bibliogra-

PARTE IV - BIBLIOGRAFIA

RIVISTE.

FURTA' - Rivista mensile di tecnica giurisprudenza notiziario delle assicurazioni - Anno I - N° 4 - Maggio 1946 - Editrice "L'Ufficio Moderno" - Milano.

Sommario - Piero Caleffi, OCCASIONE PERDUTA - LA NAZIONALIZZAZIONE DELLE ASSICURAZIONI IN FRANCIA (Tre progetti di legge - Il progetto comunista - Malintesa socializzazione - Assalto alle riserve? - La funzione del capitale - Il diritto degli assicurati e dei lavoratori) - A. Puggioni, IL DIRIGENTE DI AZIENDA NEL PIANO SINDACALE (Risposta a Barbaro - Replica di Barbaro) - Mario Berti, IL RAMO INCENDIO - SVOLTI SCABROSA NELLA PRODUZIONE - Dott. Adolfo Fogli, L'ASSICURAZIONE MALATTIE PUO' ESSERE SBLOCCATA? - Geom. Guido Moro, L'ANNIVERSARIO E LE SPERANZE DELLA ASSOCIAZIONE NAZIONALE AGENTI - Voci ed Echi: G.G., AGENZIE IN ECONOMIA? AGENZIE IN APPALTO? - Un Agente di Provincia, GLI STORNI, DANNAZIONE! - JURISPRUDENTIA (Corte d'Appello di Napoli, Sezione IV, 7 maggio 1945, n° 276, Ditta Martone o. Riunione Adriatica di Sicurtà: Assicurazione contro i furti - Esonerare da responsabilità dell'assicuratore - Atti di guerra e tumulti popolari - Notorietà del fatto - Concetto di notorio) - LA RUSSIA E LE ASSICURAZIONI NEL CENTRO-EUROPA - OMNIA (Compagnia Tirrena - Assicurazione Corpi di navi - Costituzione di una Commissione corpi - Il Consorzio per la ricostruzione di Torino e le Società d'Assicurazione - Rischio di guerra nelle assicurazioni vita - Fondiaria-vita - La Praevidentia - L'Abell - Vita - Il nuovo Consiglio d'Amministrazione dell'Istituto Nazionale) - COMPETIZIONE - DA TUTTO IL MONDO (La bomba atomica è troppo pericolosa - L'assicurazione furti in Francia nel 1943 e 1944 - Le assicurazioni in Cecoslovacchia - Aumento dei premi nel ramo vita in Norvegia - Aumenti di tariffa nella R.C. in Norvegia - Nuove condizioni per le polizze appartamenti in Svezia - L'assicurazione incendi è poco diffusa in Spagna).

B) ARTICOLI.

Filippe Virgili - LA DURATA NORMALE DELLA VITA in "Scientia", A.XL, vol.LXXIX, N. CDVII, marzo 1946.

Fatta la distinzione fra il valore medio, il valore centrale e quello di densità, che si utilizzano rispettivamente per il calcolo della vita media, della vita probabile e dell'età normale, si ricorda che fino dall'antichità si tenne nota dei nati e dei morti, e che il giureconsulto Ulpiano poté, con questi dati, costruire nel 170 d.C. una sommaria tavola di mortalità per calcolare la vita media dei cittadini ai singoli anni di età. Nel basso medioevo si cominciarono a tenere in alcune diocesi cattoliche i registri dei nati, dei morti e dei matrimoni, ma fu il Concilio di Trento (1543-1563) che ordinò tali registri a tutte le Chiese. La prima tavola di mortalità, nel suo contenuto più rigoroso, si deve all'astronomo inglese Halley e fu pubblicata nel 1693. Ricorrendo a una formula matematica, che determina la misura della mortalità, si può ricavare la durata normale della vita, che viene raggiunta dal maggior numero di individui supposti nati contemporaneamente. Da queste nozioni generali si passa a indicare i risultati ottenuti nei vari Stati d'Europa, Asia, Africa, America, Australia, e se ne raccolgono i risultati ultimi in una tavola statistica, che dà la vita media dei neonati e dei settantenni. Facendo i raffronti tra i vari Stati del mondo si conclude che la durata normale di vita più elevata si verifica nella Svezia per entrambi i sessi, e in Russia, Egitto, Sudafrica, Stati Uniti e Australia per le femmine.

FERRARINI Prof. Avv. Sergio, Arresto delle merci in viaggio e danni coperti dall'assicurazione marittima contro i rischi di guerra, in Foro Italiano, Parte Prima, Giurisprudenza civile e commerciale, fasc. IX-X, 1944-46, col. 411-414).

E' una nota alla sentenza della Corte d'Appello di Firenze, in data 16 giugno 1945, pubblicata nella parte II, GIURISPRUDENZA ITALIANA, di questo Bollettino. La fattispecie verte sulla pretesa dell'assicurato di esigere il risarcimento dei danni sofferti per lo sbarco delle merci di sua proprietà in un porto diverso da quello di destinazione, in seguito ad arresto della nave in detto porto per ordine del Governo. L'assicurato afferma che la forzata rottura del viaggio della nave va considerata come causa della perdita della merce. Risponde la sentenza che l'arresto colpisce la nave e non il carico, sicchè pone quest'ultimo in uno stato di indisponibilità solo relativa, che non

equiparabile alla perdita.

L'A. concorda in linea di principio con il deliberato della Corte d'Appello.

C) PUBBLICAZIONI VARIE, ITALIANE E STRANIERE, PERVENUTE ALLA BIBLIOTECA DELL'I.I.A.

BOLETIM DE SEGUROS (Bollettino delle Assicurazioni), N° 32, 2^a serie, 1945, edito dal Ministero delle Finanze, Ispettorato delle Assicurazioni, PORTOGALLO (Contiene, tra l'altro, un lungo articolo sull'andamento delle assicurazioni nel 1944 in Portogallo).

LES ENTREPRISES D'ASSURANCES PRIVEES EN SUISSE EN 1941, Rapport du Bureau Fédéral des Assurances, 56ième année, BERNA (Svizzera), 1943.

LES ENTREPRISES D'ASSURANCES PRIVEES EN SUISSE EN 1942, Rapport du Bureau Fédéral des Assurances, 57ième année, BERNA (Svizzera), 1944.

DIE PRIVATEN VERSICHERUNGSUNTERNEHMUNGEN IN DER SCHWEIZ IM JAHRE 1943, Bericht des Eidgenössischen Versicherungsamtes, 58. Jahrgang, BERNA (Svizzera), 1945.

IRINCIPIUM, Bulletin de la Federation des Unions Professionnelles des Courtiers et Agents d'Assurances de Belgique (Annate 1945 e 1946 fino al N° 4, aprile).

BERETNING FRA FORSIKRINGSRAADET FOR AARET 1944, II. SKADESFORSIKRING (Rapport du Conseil d'Assurances pour l'Année 1944, II. Assurances contre les Dommages) - COPENAGHEN (Danimarca), 1946.

FORSIKRINGSSELSKAPER 1944, Beretning fra Fornikringsradet (Sociétés d'Assurances 1944, Rapport du Conseil d'Assurances) - OSLO (Norvegia), 1946.

ID. ID. per gli anni 1941, 1942 e 1943.